



CITTA' DI
COLLEGNO 

Regolamento per il servizio d'ordine e di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo

[Approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 346 del 19/09/1983]

Art. 1

Contenuto del Regolamento

Il. Presente regolamento previsto dall'art. 84 del TU delle Leggi di P.S. 18.6.1931, n.773, ed adottato ai sensi dell'art. 19, I° comma, n.10, del D.P.R: 24.7.1977, n.616, stabilisce le norme per il servizio d'ordine e di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo.

Copia del presente regolamento dovrà tenersi costantemente affissa, in luogo visibile, nei teatri, sale cinematografiche e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento dovrà farsi riferimento alle norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo di cui alla circolare del Ministero dell'Interno

- Direzione Generale Antiincendi - del 15.2.1951, n. 16 ed a quelle al tre disposizioni che i competenti organi dovessero emanare. Il Sindaco in sede di rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., soprarichiamato, potrà comunque prescrivere, anche su richiesta dei competenti organi, quelle cautele, accorgimenti, prescrizioni che si ritenessero necessari nell'interesse della pubblica incolumità.

Art. 2

Licenza Comunale

Nessun luogo, al chiuso o all' aperto, può essere destinato a pubblici spettacoli se non abbia ottenuto la licenza di agibilità da parte del Sindaco.

Art. 3

Vendita dei biglietti

La vendita dei biglietti di ingresso deve effettuarsi nei locali appositamente stabiliti od in quelli indicati nel manifesto contenente l'avviso al pubblico dello spettacolo.

Non è ammessa la vendita di biglietti oltre il limite di capienza dei locali.

Quando i biglietti venduti, o comunque distribuiti, raggiungano il limite della capienza dei locali, dovrà essere esposto un cartello recante l'avviso "POSTI ESAURITI" e dovrà contemporaneamente essere sospesa la vendita o la distribuzione sino a quando non si sarà accertata la disponibilità di nuovi posti.

Lo spettatore che non trova posto ha diritto 'di ottenere il rimborso del biglietto.

E' vietato vendere biglietti di ingresso a prezzo diverso da quello stabilito dal manifesto.

Art. 4

Ingresso del pubblico

L'ingresso del pubblico nei locali destinati a spettacolo deve essere consentito almeno mezz'ora prima della rappresentazione.

La rappresentazione dovrà avere inizio puntualmente all'ora indicata dai manifesti.

E' vietato ammettere spettatori prima dell'ora fissata, facendoli entrare da accessi diversi da quelli aperti al pubblico

Art. 5

Divieti

Nelle sale di spettacolo è vietato:

a) l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza ed a quelle che si presentano vestite in modo contrario alla decenza ed al rispetto del pubblico;

- b) portare bastoni, lumi, fiaccole, materie infiammabili o pericolose ed oggetti che possano comunque arrecare danno, molestia o disturbo;
- c) condurre cani od altri animali;
- d) far luce con fiammiferi o fiamme in qualsiasi parte del locale

Art. 6 **Rinvio dello spettacolo**

Qualora, dopo che si è iniziato l'accesso al pubblico, lo spettacolo non potesse più aver luogo o dovesse sospendersi o mutarsi per indisposizione di artisti o per mancato arrivo di pellicole cinematografiche, o per qualsiasi altro impedimento, dovrà esserne dato immediato avviso al pubblico.

In caso di sospensione totale dello spettacolo, sempre che ciò avvenga prima dell' inizio del secondo atto o del secondo tempo, il titolare della licenza o l'impresario è tenuto a restituire agli spettatori il prezzo del biglietto.

Qualora la sospensione sia disposta dalle competenti Autorità in dipendenza di disordini dovuti a colpa di chi dà o fa fare lo spettacolo, l' Autorità stessa può ordinare che venga restituito agli spettatori il prezzo di ingresso, anche quando sia stato iniziato il secondo atto o il secondo tempo.

Art. 7 **Occupazione dei posti a sedere**

Nessuno può occupare, neanche temporaneamente, un posto diverso da quello cui dà diritto il biglietto di ingresso, nè occupare più di un posto.

I posti non numerati spettano, di diritto, al primo occupante.

Ha diritto di conservare il posto, anche se non numerato, colui che, avendolo occupato, se ne allontani momentaneamente, lasciandovi un effetto d'uso di sua proprietà.

Durante la rappresentazione è vietato agli spettatori di tenere il cappello in testa ed alle signore di portare cappelli tali da ostacolare la visuale a coloro che si trovano nelle file posteriori.

Gli spettatori dei posti a sedere hanno l'obbligo, durante lo spettacolo, di restare seduti.

E' vietato occupare posti per conto terzi.

Art. 8 **Comportamento del pubblico**

Sono proibiti gli schiamazzi ed i rumori che possono interrompere o turbare il normale svolgimento dello spettacolo.

Sono anche vietati espressioni o gesti offensivi per il pubblico o per gli artisti.

E' vietato il lancio nella sala di stampati, manoscritti di qualsiasi genere e di oggetti che possono recare molestia. Solo in determinate circostanze potrà essere consentito il lancio di coriandoli, stelle filanti e simili.

Non si può passare da una fila all'altra scavalcando le sedie poltrone e panche.

E' vietato l'accesso al palcoscenico a chiunque non appartenga alla direzione o al personale di servizio.

E' vietato, anche, di porre sulle spalline delle sedie, delle poltrone e sui parapetti delle gallerie mantelli, indumenti, cannocchiali ed altri oggetti.

Art. 9
Vendita di stampati, bevande, ecc.

Senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, nell' interno dei locali è vietata la vendita o la distribuzione, anche gratuita, di giornali, libri, stampe e simili nonchè la vendita di alimenti e bevande e, di qualsiasi altro oggetto.

Art. 10
Divieto di fumare

Ferma restando la puntuale applicazione della legge 11 novembre 1975, n. 584, è in ogni caso vietato fumare nel palcoscenico, nel soppalco, nei depositi scenari e nella cabina di proiezione.

Il titolare della licenza deve provvedere a collocare nel locale prescritti cartelli indicanti il divieto di fumare con avvertenza delle sanzioni pecuniarie previste per i trasgressori.

Art.11
Divieto di chiusura delle porte

Durante gli spettacoli ed ogni volta che un locale sia aperto al pubblico, nessuna porta, ed in particolare quelle denominate "USCITE DI SICUREZZA" possono essere chiuse a chiave ma soltanto con sistemi speciali che ne permettano l'apertura a semplice spinta dall'interno verso l'esterno.

Art. 12
Posti in piedi

E' vietato soffermarsi negli anditi, per le scale, nei corridoi, vestiboli, corsie ed altri luoghi di passaggio, onde non ostacolare la libera circolazione e l'accesso ai vari ordini di posti.

E' vietato collocare sedili mobili all'interno dei locali e nei, passaggi che conducono ai posti a sedere.

Art. 13
Mantenimento dell'ordine nei locali

Gli ufficiali, sottoufficiali ed agenti della forza pubblica possono espellere dal locale di pubblico spettacolo, senza pregiudizio della denuncia all'Autorità Giudiziaria, coloro che non osservino le disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle leggi in vigore, o che, comunque, dimostrino di voler turbare lo spettacolo.

Il titolare della licenza ed il personale da lui dipendente dovranno agevolare in tutti i modi il compito degli agenti della forza pubblica e dei vigili del fuoco.

Art. 14
Efficienza dei mezzi atti a garantire la pubblica incolumità

A prescindere dalle verifiche che verranno eseguite dai competenti uffici e dagli agenti della forza pubblica, i titolari della licenza per locali di pubblico spettacolo sono tenuti a curare sempre la perfetta efficienza di tutti i mezzi atti a garantire la pubblica incolumità.

Nell'atrio di ciascun teatro o cinematografo dovrà essere affissa una pianta del locale con la chiara indicazione di tutte le porte di uscita.

Art. 15
Sanzioni

Le infrazioni al presente regolamento, quando non siano reati puniti penalmente o da particolari norme, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi per i regolamenti comunali.

Art. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le prescritte approvazioni.

GLI UFFICIALI, I SOTTOUFFICIALI E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DELLA ESECUZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.